

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)291

Vol. 1977/0100

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 291 def.

Bruxelles, 20 giugno 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 522/77 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

COM(77) 291 def.

EXPOSE DE MOTIFS

Dans le cadre du régime des échanges avec les pays tiers un prix minimal est fixé pour l'importation des concentrés de tomates dans la Communauté à 6. Jusqu'à la fin de 1977 un prix minimal spécial est fixé à un niveau plus bas pour l'importation dans les 3 nouveaux Etats membres.

Des quantités importantes de ce produit commencent maintenant à être réexpédiées des 3 vers les 6 détournant ainsi le niveau du prix minimal applicable dans les 6. Afin d'éviter que le bon fonctionnement dudit régime soit de cette façon compromis, il est proposé d'étendre la perception des montants compensatoires, dont le régime n'est actuellement appliqué qu'aux produits communautaires, aux produits originaires des pays tiers.

che modifica il regolamento (CEE) n. 522/77 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/77⁽¹⁾ del Consiglio del 14 marzo 1977, gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria riscuotono negli scambi intracomunitari un importo compensativo all'importazione di concentrati di pomodori in provenienza dai nuovi Stati membri; che tale riscossione è prevista unicamente per i prodotti di origine comunitaria e non si applica quindi ai prodotti dei paesi terzi immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri;

considerando che all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1972⁽²⁾ relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, è prevista la fissazione di un prezzo minimo all'importazione dei concentrati di pomodori; che nello stesso articolo è prevista fino al 31 dicembre 1977 la fissazione di un prezzo minimo speciale all'importazione di detti prodotti nei nuovi Stati membri;

considerando che, tenuto conto della differenza tra i due suddetti prezzi, negli ultimi mesi cospicui quantitativi di concentrati di pomodori originari dei paesi terzi sono stati spediti dai nuovi Stati membri verso la Comunità nella sua composizione originaria; che tali spedizioni rischiano di compromettere il buon funzionamento del regime degli scambi con i paesi terzi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 522/77 estendendo la riscossione degli importi compensativi ai prodotti originari dei paesi terzi,

./.

(1) GU n. L 13 del 21.3.1977, pag.31

(2) GU n. L 13 del 21.3.1977, pag. 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/77 è modificato come segue :

"Per compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria e con i paesi terzi, il regime di importi compensativi di cui agli articoli seguenti si applica ai concentrati di pomodori e ai pomodori pelati della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune nel periodo durante il quale è concessa una restituzione all'esportazione in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77."

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/77 è modificato come segue :

"1. Per i concentrati di pomodori, gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria :

- riscuotono importi compensativi all'importazione in provenienza dai nuovi Stati membri dei prodotti originari della Comunità o di paesi terzi,
- concedono importi compensativi all'esportazione verso i nuovi Stati membri dei prodotti originari della Comunità.

2. Per i pomodori pelati di origine comunitaria, gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria :

- riscuotono importi compensativi in provenienza dai nuovi Stati membri,
- concedono importi compensativi all'esportazione verso i nuovi Stati membri"

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

5

DATA : 10/6/77

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : Articolo 682 (interventi ortofrutticoli trasformati)

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Progetto di proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 522/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri.

3. BASE GIURIDICA : Articolo 43 del Trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Evitare la deviazione dal prezzo minimo applicabile nei "Sei" mediante la riscossione di un importo compensativo sui concentrati di pomodori originari dei paesi terzi e importati al livello più basso del prezzo minimo speciale e immessi in commercio nei nuovi Stati Membri

5. INCIDENZE FINANZIARIE	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO (77)	ESERCIZIO SEGUENTE (78)
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (INSTITUZIONI /INTERVENTI)	-	p.m.	-
- A CARICA DELLE AZI.NI NAZIONALI			
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI			
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE (PRELIEVI/DIRITTI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

ANNO 1981

5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE

5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE misure limitate sino alle fine del 1977

5.2 METODO DI CALCOLO

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONI

SI/TC

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITALE A CAPITALE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE XXXLX~~

KL2 INKESX KPD DOK BX DAN TO SUPPLEMENT REXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ST/PD

[illegible]

OSSERVAZIONI : La misura è prevista per evitare la deviazione del traffico. Per questo motivo è lecito supporre che le importazioni avverranno in modo normale. L'incidenza finanziaria è dunque trascurabile.